

**PRINCIPALI QUESTIONI TRIBUTARIE  
PARTE I**

**ANALISI DELLE  
SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE  
- SEZIONE TRIBUTARIA -**

**(AGGIORNATA A DICEMBRE 2011)**

*A cura di*

**Avv. Maurizio Villani e Avv. Francesca Giorgia Romana Sannicandro**

Studio legale Tributario Villani Via Cavour, 56

- 73100 Lecce -

***... per acquistare questo e-book clicca QUI,***

***poi sul CARRELLO.***

***Il prezzo è di 24,20 euro IVA compresa***

**INDICE**

1. Notificazioni – applicabilità art. 156 c.p.c.
2. Controversie tra sostituto d'imposta e sostituito
3. Fondazioni Bancarie
4. Imputabilità ai soci degli utili extracontabili

5. ICI – Cooperative agricole – beni strumentali – modifiche legislative
6. Scomputo delle ritenute fiscali in assenza della certificazione del sostituto d'imposta
7. Decadenza dell'Amministrazione Finanziaria
8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
9. Querela di falso per contestare i verbali – sospensione del processo
10. Accantonamenti per indennità suppletiva di clientela
11. Ritrattabile quanto dichiarato anche con il termine scaduto in tema di imposta di successioni
12. Contabilità in nero
13. Informazioni anonime
14. Indagini bancarie
15. Litisconsorzio necessario
16. Obiettive condizioni di incertezza
17. Elementi penali acquisiti irritualmente
18. Autotutela
19. Decorrenza termine breve per l'impugnazione
20. IRAP – autonoma organizzazione – contributi

Indice cronologico delle sentenze della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.

\*\*\*\*\*

#### 1. NOTIFICAZIONI: APPLICABILITA' ART. 156 C.P.C.

L'annosa *querelle* relativa all'applicazione della sanatoria di nullità prevista dall'art. 156 c.p.c. cammina ancora sulla scia della pronuncia delle SS.UU. n. 19854 del 5 ottobre 2004.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La norma civilistica individua un principio di nullità sanabile prevedendo che : “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”; la giurisprudenza di Cassazione puntualizza che la sanatoria opera con efficacia retroattiva.

Nel corso degli anni si sono delineati orientamenti contrastanti in merito alla disciplina della nullità della notifica e alla sua applicabilità al processo tributario. Ciò che appariva sempre più evidente nei contrasti di legittimità, era il concetto relativo alla sottostante diversa qualificazione dell’avviso di accertamento.

Le alternative possibili riguardavano, da un lato, la qualificazione da attribuire all’atto tributario (se in veste di atto processuale o sostanziale), dall’altro, l’individuazione dei limiti alla regola processuale della sanatoria per il raggiungimento dello scopo (e la loro estendibilità ai soli atti processuali ovvero anche a quelli sostanziali).

La sentenza delle SS.UU. affermava la natura sostanziale dell’atto, che non incontra ostacoli nell’applicazione di norme appartenenti al diritto processuale – soprattutto in virtù di un espresso richiamo; altresì, in base all’art. 60 del DPR 600/73 – che stabilisce che la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss, con le precisazioni ivi contenute.

In definitiva, l’atto di accertamento rappresenta – per la Cassazione – un atto di natura sostanziale alla cui notificazione si applicano le regole processuali sia perché non è, in generale, impedita tale soluzione, sia in virtù del richiamo dettato da una specifica norma.

Sulla scia della pronuncia delle SS.UU., la Cassazione – sezione tributaria -, con sentenza n. 12007 del 15 aprile 2011, conferma che: “La natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione al regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di

accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria, può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d'imposta – per l'esercizio del potere di accertamento.

*[... per acquistare questo e-book clicca QUI,](#)*

*[poi sul CARRELLO.](#)*

*[Il prezzo è di 24,20 euro IVA compresa](#)*

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente